



Sent. n. 26/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

Composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Luisa MOTOLESE Luisa - Presidente

dott. Antonio D'AMATO Antonio - Consigliere

dott. Domenico DE NICOLO - Primo Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23064 del registro di Segreteria, promosso dalla

Procura regionale nei confronti di:

PAOLUCCI Francesca, nata a Pesaro il 30.5.1972 residente a Tavullia (PU), in

Strada S. Germano n. 38, codice fiscale PLCFNC72E70G479V;

ROSATI Bruno, nato a Pesaro il 4.10.1961, ivi residente in via Foscolo n. 7,

codice fiscale RSTBRN61R04G479I;

MACCHINI Laura, nata a Sassocorvaro (PU) il 30.4.1975 e residente a

Tavullia (PU), in Strada prov. le Feltresca n. 108/A, codice fiscale

MCCLRA75D70I459U;

BARONCIANI Mirko, nato a Pesaro il 2.5.1962 e residente a Tavullia (PU), in

via Borgo San Michele n. 3, codice fiscale C.F. BRNMRK62E02G479L;

BERTUCCIOLI Ottavio, nato a Montegridolfo (RN) il 10.11.1950 e residente

a Tavullia (PU), in via Parrocchiale n. 9, codice fiscale BRTTTV50S10F523J;

FEDERICI Patrizio, nato a Pesaro il 24.11.1959 e residente a Tavullia (PU),

viale XXVIII Giugno n. 30, codice fiscale FDRPRZ59S24G479E;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ancona, Piazza della Repubblica n.1 e presso il suo domicilio digitale andrea.galvani@pec-ordineavvocatiancona.it.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 14 marzo 2021, con l'assistenza del segretario dottor Matteo Quattrini, il magistrato relatore dottor Domenico De Nicolò e il Pubblico Ministero, in persona del V.P.G. dottor Antonio Palazzo; non comparsi i convenuti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Procura regionale ha proposto opposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del c.g.c., avverso il decreto n. 1/2022, depositato in data 4.1.2022, del Giudice monocratico di questa Sezione, seguente a ricorso ex art. 133 c.g.c. della medesima Procura per l'applicazione ai signori PAOLUCCI Francesca, ROSATI Bruno, MACCHINI Luisa, BARONCIANI Mirko, BERTUCCIOLI Ottavio e FEDERICI Patrizio - rispettivamente, Sindaco p.t. (PAOLUCCI), Responsabile p.t. dell' Area Servizi Istituzionali (ROSATI) e componenti della Giunta (MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI) del Comune di Tavullia - della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20 comma 7 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica, d'ora in avanti anche TUSP, o testo unico società partecipate).

Nel ricorso originario, introduttivo del giudizio in epigrafe, la Procura attrice riferiva che, in data 19.3.2021, le era pervenuta, per il seguito di

competenza, la deliberazione n. 70/2021/VSG con cui la Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti aveva accertato a carico del Comune di Tavullia la mancata tempestiva adozione - ed il conseguente tardivo invio alla stessa - della deliberazione consiliare di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie comunali alla data del 31 dicembre 2018, in violazione di quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

La Sezione regionale di controllo, in particolare, aveva riscontrato nell'ambito delle proprie attività di verifica, il mancato invio da parte del Comune di Tavullia del piano di ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2018: piano che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 dicembre 2019 e tempestivamente trasmesso alla medesima Sezione; né risultavano pervenute comunicazioni circa l'insussistenza dei presupposti per gli adempimenti in discorso.

Pertanto, con deliberazione interlocutoria (n. 19/2021/VSG) in data 26.1.2021, la Sezione regionale di controllo invitava il Comune di Tavullia a provvedere alla trasmissione degli atti in discorso nel termine di dieci giorni.

All'incombente provvedeva il Responsabile p. t. del Servizio Finanziario del Comune interessato, trasmettendo alla Sezione di controllo la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10.2.2021, relativa alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018.

Alla luce della suindicata documentazione, la Sezione regionale di controllo accertava che il provvedimento del consiglio comunale di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre

2018, non era stato approvato entro il 31 dicembre 2019, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del decreto legislativo n. 175 del 2016, ma solo in data 10 febbraio 2021, a seguito della sua richiesta istruttoria.

Sulla scorta di tali elementi, la Procura contabile, nel ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe, riteneva documentato essere incorso il Comune di Tavullia nell'omessa tempestiva trasmissione dell'atto di ricognizione e razionalizzazione alla Sezione di controllo e nell'omessa approvazione del medesimo nel termine legislativamente previsto (31.12.2019): l'approvazione risultava, infatti, avvenuta solo in data 10.2.2021, quindi a distanza di oltre due anni dalla scadenza del termine previsto.

Il Pubblico Ministero rilevava che, se da un lato, il Responsabile dei Servizi Istituzionali del Comune di Tavullia, dottor ROSATI, aveva redatto una relazione tecnica sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie alla data del 31.12.2018 che recava la data dell'1.12.2019, dall'altro, detta relazione non risultava mai essere stata portata all'attenzione del Consiglio comunale per il seguito di competenza, né tantomeno da questo comunque approvata entro il termine del 31.12.2019, come prescritto dagli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP; a tale incombente il Consiglio comunale di Tavullia risultava aver concretamente provveduto a distanza di oltre due anni (con la citata deliberazione n. 5 del 10.2.2021) soltanto a seguito dell'istruttoria avviata dalla Sezione di controllo e della formale richiesta di trasmissione del relativo atto disposta dalla stessa con deliberazione interlocutoria n. 19/2021/VSG del 26.1.2021.

Il Requirente, facendo riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto

del Comune di Tavullia, nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali) e nella legge n. 241 del 1990, ritenuta incontrovertibile la competenza del consiglio comunale in ordine all' approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 TUSP, argomentava che la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale di Tavullia della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31.12.2018, pure tempestivamente predisposta dal Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali, avrebbe dovuto essere ascritta, ai fini della individuazione dei soggetti da assoggettare alla sanzione pecuniaria di cui al 7° comma del menzionato art. 20 TUSP, al Sindaco pro tempore, ai componenti pro tempore della Giunta comunale ed al predetto Responsabile.

Nella prospettazione del Requirente, la mancata approvazione e trasmissione dell'atto di revisione delle partecipate comunali avrebbe dovuto imputarsi in primo luogo al Sindaco, quale organo tenuto a norma di legge e di statuto comunale a presentare la proposta di deliberazione di approvazione dell'atto in discorso al presidente del consiglio comunale, unitamente alla richiesta di convocazione di questo e di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno, in tempo utile per l'approvazione nei termini di legge da parte dell'organo consiliare.

Ad avviso del Requirente, inoltre, in considerazione dell'abnorme ritardo con cui l'ente locale aveva posto rimedio all'inadempimento di che trattasi (si è detto intervenire la deliberazione consiliare n. 5 del 2021 a distanza di più due anni dalla scadenza del termine di legge e soltanto a seguito dell'istruttoria avviata dalla Sezione regionale di controllo), avrebbero dovuto essere ritenuti corresponsabili dell'inadempimento e, dunque,

meritevoli anch'essi dell'applicazione della sanzione pecuniaria, i componenti della Giunta comunale, tenuti per legge e per statuto comunale a collaborare collegialmente con il Sindaco nel governo dell'ente e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale e a svolgere funzione propositiva e di impulso nei confronti di quest'ultimo; nonché, in misura anche maggiore, il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali del Comune, per essersi senza motivo disinteressato del seguito che l'atto da lui stesso tempestivamente predisposto, con riferimento alla revisione periodica delle partecipate comunali, avrebbe dovuto avere (in pratica, per essersi disinteressato di sottoporlo all'organo consiliare e di farlo approvare per tempo, cioè entro il 31.12.2019): quale responsabile del procedimento, infatti, non poteva essere sufficiente a discolparlo il fatto di avere tempestivamente predisposto e inoltrato l'atto per il seguito, incumbendogli anche di verificare a norma di legge e di Statuto la positiva e tempestiva conclusione dell'intero iter procedimentale.

A sostegno della richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria agli evocati, l'Attore pubblico invitava a considerare le modeste dimensioni del Comune di Tavullia (poco più di 7.500 abitanti) e l'impossibilità di dar credito alla non conoscenza della normativa di settore e delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata adozione nei termini di legge del provvedimento richiesto dal TUSP da parte loro: il testo unico era in vigore già da tempo ed il significato delle prescrizioni ivi contenute, tra cui, quelle dell'art. 20 che viene qui in rilievo, appariva di immediata comprensione, anche grazie ai vari interventi di soggetti istituzionali (tra cui le note di chiarimento dell'ANCI e gli indirizzi pubblicati sul sito del MEF); d'altro

canto, proseguiva il Requirente, il Comune di Tavullia in precedenza (nel 2018) aveva puntualmente ottemperato alle disposizioni sulla ricognizione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie con riferimento a quelle detenute alla data del 31.12.2017.

Per le medesime ragioni la Procura riteneva provato anche l'elemento soggettivo della colpa grave a carico dei soggetti destinatari dell'azione di responsabilità sanzionatoria; in tal senso avrebbe dovuto considerarsi anche il lungo tempo trascorso tra il maturato inadempimento (31.12.2019) e l'adozione della deliberazione consiliare n. 5 del 10.2.2021 (oltre due anni dalla scadenza del termine), e il fatto che questa intervenne soltanto a seguito della richiesta della relativa trasmissione da parte della Sezione di controllo: ciò appariva, a dire del Requirente, indicativo di un conclamato disinteresse, da parte di tutti i soggetti coinvolti, nei confronti dell'adempimento in questione, e di una assoluta sottovalutazione della rilevanza delle implicazioni che l'omessa o (ultra) tardiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP avrebbe potuto produrre sull'effettiva attuazione dei principi ispiratori del medesimo testo normativo.

Quanto poi alla determinazione del quantum sanzionatorio, il Requirente, alla luce dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981, ritenuti espressivi di principi generali, e a mente di quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 134 del c.g.c., riteneva congrua l'applicazione, ai soggetti individuati come responsabili, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 comma 20 del TUSP nell'importo minimo edittale - unitariamente

considerato - di euro 5.000, con ripartizione tra i predetti per come segue:

euro 1.750, ciascuno, per il Sindaco PAOLUCCI e per il Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali, ROSATI; euro 375, ciascuno, per i componenti della Giunta comunale MACCHINI, FEDERICI, BARONCIANI e BERTUCCIOLI.

Nel costituirsi in giudizio, gli incolpati non hanno contestato la tardiva adozione da parte del Consiglio comunale del piano di revisione periodica delle società partecipate alla data del 31.12.2018, riconoscendo che, in effetti, ciò era avvenuto con la deliberazione n. 5 del 10.2.2021; hanno rappresentato, peraltro, che il ritardo era ascrivibile a problematiche amministrative interne, dopo che nel termine era stata adottata apposita relazione tecnica ed istruttoria, e che ciò non aveva prodotto comunque ripercussioni negative per l'Ente; hanno rappresentato, inoltre, essersi immediatamente conformati ai rilievi della Sezione di controllo al fine di regolarizzare la situazione in atto; sulla base di tali argomenti i convenuti hanno ritenuto che l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 comma 7 del TUSP non dovesse eccedere il minimo edittale; per le medesime ragioni, hanno chiesto anche l'applicazione della riduzione della sanzione nella misura del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 2 c.g.c., dichiarandosi disponibili al relativo pagamento nel termine di 30 giorni.

Con il già più sopra indicato decreto n. 1/2022 in data 4.1.2022, il Giudice monocratico designato, all'esito dell'udienza camerale in pari data, in parziale accoglimento di quanto richiesto dalla ricorrente Procura, ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 comma 7 del decreto

legislativo n. 175 del 2016 ai signori PAOLUCCI, MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI, condannandoli al pagamento in favore del Comune di Tavullia, rispettivamente, di euro 1.750 (rideterminata, ex art. 134 comma 2° c.g.c., nella misura ridotta di euro 525), PAOLUCCI, e di euro 375 ciascuno (rideterminata, ex art. 134 comma 2° c.g.c. nella misura ridotta di euro 112,50) MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI.

Il Giudice monocratico ha ritenuto invece di non applicare la sanzione al dottor ROSATI, in considerazione del fatto che, nella vicenda oggetto di causa, la relazione riguardante la ricognizione periodica delle partecipate pubbliche possedute al 31.12.2018, recante la data 1.12.2019, risultava comunque essere stata da lui predisposta, quale Responsabile p.t. dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Tavullia, e verosimilmente trasmessa, in data comunque antecedente al termine di scadenza dell'obbligo del 31 dicembre 2019.

Secondo il Giudice monocratico, in particolare, non vi sarebbero state prove - né la Procura le avrebbe offerte - del fatto che il dottor ROSATI, quale Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Tavullia, dopo aver tempestivamente redatto e predisposto la relazione tecnica sulle partecipate comunali, non l'avesse poi effettivamente trasmessa all'organo competente per la successiva delibera di approvazione, o che l'avesse trasmessa con ritardo tale da determinare l'omissione dell'adempimento (ad esempio, oltre i tempi tecnici per l'approvazione consiliare).

Non avrebbe avuto rilievo a sostegno della prospettazione accusatoria l'affermazione di una concorrente responsabilità del Responsabile dell'Area

Servizi Istituzionali fondata sugli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990 - e sulle disposizioni di analogo contenuto iscritte nello Statuto comunale - per non aver costui adempiuto, dopo la predisposizione e la trasmissione della relazione, gli obblighi posti a suo carico di verifica e stimolo della positiva e tempestiva conclusione del procedimento in discorso, attesa l'assenza del nesso causale di un comportamento successivo rispetto alla condotta rilevante, essendo detto responsabile privo di poteri sostitutivi, o di iscrizione all'ordine del giorno o di altri poteri che potessero dirsi decisivi ai fini della tempestiva adozione della delibera consiliare, ed essendo l'onere di approvazione posto esclusivamente in capo al consiglio comunale.

Con nota prot. n. 1360 dell'8.2.2022 il Comune di Tavullia ha comunicato e documentato l'intervenuto tempestivo pagamento nella Tesoreria comunale da parte dei signori PAOLUCCI, MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI della sanzione in misura ridotta loro applicata dal Giudice monocratico con il decreto n. 1/2022.

La Procura regionale con ricorso depositato nella segreteria di questa Sezione in data 2 febbraio 2022, ritualmente notificato, in uno al decreto di fissazione della odierna udienza, ai signori PAOLUCCI, ROSATI, MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI, ha proposto opposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e segg. c.g.c. avverso il decreto n. 1/2022 del Giudice monocratico di questa Sezione, ritenendolo affetto da <<<errores in iudicando>>> e, pertanto, meritevole di riforma per la parte relativa alla mancata applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 comma 7 del TUSP al dottor ROSATI, per i seguenti motivi:

A) Violazione del principio generale di non contestazione di cui agli artt. 95,

comma 1, c.g.c. e 115 c.p.c. (applicabile al giudizio contabile ex art. 7, comma 2, c.g.c.) e dell'art. 2697 cod. civ.; l'opponente si duole dell'aver il Giudice monocratico ritenuto di non poter ascrivere al dottor ROSATI, nella qualità di Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali del Comune, la responsabilità sanzionatoria sul presupposto che l'attore pubblico non avrebbe fornito prova della condotta omissiva di costui: la prova cioè della mancata trasmissione da parte del dottor ROSATI della relazione tecnica, tempestivamente predisposta, agli organi competenti; o, almeno, la prova di una trasmissione della relazione effettuata, dal predetto funzionario, con un ritardo tale da determinare comunque l'omissione dell'adempimento.

Secondo l'opponente, tale argomento, oltre che intrinsecamente contraddittorio per le ragioni più oltre esplicitate, sarebbe errato già alla stregua del principio di non contestazione certamente applicabile anche nel giudizio contabile (arg. artt. 95, comma 1, c.g.c. e 115 c.p.c., applicabile al giudizio contabile ex art. 7, comma 2, c.g.c.); il dottor ROSATI, infatti, al pari degli altri litisconsorti, non avrebbe preso posizione, né formulato specifiche contestazioni al riguardo, onde la mancata trasmissione (da parte sua) della relazione tecnica all'organo competente per l'approvazione avrebbe dovuto essere senz'altro apprezzata dal giudice come fatto non controverso.

B) Violazione dell'art. 95, comma 3, e 96 c.g.c.: erronea valutazione e travisamento dei fatti allegati dalle parti costituite; si contesta l'assunto del Giudice monocratico secondo cui la Procura non avrebbe comunque provato a carico del dottor ROSATI nemmeno una trasmissione della relazione tecnica a tal punto tardiva da determinare l'omissione dell'adempimento da parte dell'organo competente; anche tale conclusione sarebbe errata avuto

riguardo al fatto che il tema del presunto ritardo nella trasmissione della relazione tecnica agli amministratori comunali da parte del dottor ROSATI non rientrava affatto nel thema probandum, in quanto né il Pubblico Ministero né alcuna delle parti costituite avevano allegato e/o contestato il fatto in questione; l'ipotesi (per così dire) alternativa alla mancata trasmissione consegna brevi manu agli organi competenti, da parte del dottor ROSATI, della relazione tecnica, consistente nel presunto inoltro della stessa ben oltre i termini tecnici necessari all'approvazione consiliare, sarebbe frutto in realtà di una ricostruzione unilaterale della vicenda da parte del Giudice monocratico designato.

Errata si dimostrerebbe anche l'ulteriore conclusione del Giudice monocratico designato secondo cui la Procura istante non avrebbe fornito neanche la prova del nesso causale tra il comportamento omissivo ascritto al dottor ROSATI e il ritardo abnorme nell'approvazione della delibera di ricognizione ordinaria delle partecipate comunali (equivalente alla sua mancata approvazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 comma 7 TUSP): non sarebbe dubitabile che ove avesse fatto buon uso dei poteri che gli erano attribuiti (in ragione della qualifica di Responsabile dei Servizi Istituzionali comunali e di responsabile del procedimento amministrativo di approvazione del piano di ricognizione ordinaria delle società partecipate dell'ente locale), il dottor ROSATI avrebbe con ogni probabilità scongiurato il maturarsi dell'abnorme ritardo (e non mero ritardo che invece non avrebbe comportato alcuna conseguenza giuridica) con cui il predetto atto ricognitivo era stato, alla fine, approvato dal consiglio comunale e trasmesso alla Sezione regionale controllo; così egli avrebbe impedito il verificarsi

dell'evento finale cui la legge riconnette l'applicazione della sanzione pecuniaria.

C) Violazione del principio di irriducibilità al di sotto del minimo edittale nell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, con conseguente violazione dell'art. 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016; manifesta contraddittorietà in parte qua tra motivazione e dispositivo del decreto opposto. Secondo l'opponente, nonostante nel decreto opposto risultino sviluppate articolate argomentazioni sull'esistenza di un principio generale per il quale sarebbe precluso all'organo giudicante applicare sanzioni al di sotto del minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata, rappresentando questo un limite invalicabile al di sotto del quale il giudice non potrebbe scendere, contraddittoriamente, il giudicante avrebbe applicato la sanzione richiesta dalla Procura nella misura di euro 1.750 a carico del sindaco PAOLUCCI e di euro 375 ciascuno nei confronti dei componenti della Giunta MACCHINI, FEDERICI, BARINCIANI e BERTUCCIOLI (con contestuale determinazione in misura ridotta ex art. 134 comma 2 del c.g.c. per il caso di pagamento immediato); per l'effetto, la somma degli importi al cui pagamento gli intimati ritenuti responsabili sono stati condannati risulterebbe, nel caso di specie, inferiore al minimo edittale della sanzione fissato dal 7° comma dell'art. 20 del TUSP (essendo la risultante di tale sommatoria pari a euro 3.250 e non a euro 5.000); sarebbe evidente, secondo l'opponente, la manifesta contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo del decreto opposto. In coerenza con l'ordito motivazionale esposto, il Giudice monocratico, una volta espunto dal novero dei responsabili il dottor ROSATI, attesa l'unicità della sanzione

amministrativa pecuniaria - dal medesimo giudice affermata in continuità con la prevalente giurisprudenza contabile sul punto - avrebbe dovuto rideterminare la ripartizione interna tra gli intimati riconosciuti responsabili della sanzione amministrativa pecuniaria in parola in maniera tale da assicurare, in ogni caso, il rispetto del minimo edittale di euro 5.000 stabilito dalla legge; ciò che, invece, non è avvenuto.

Per tali motivi, la Procura regionale ha proposto ricorso in opposizione ex art. 135 c.g.c. a questa Sezione giurisdizionale in composizione collegiale, affinché, in riforma del decreto n. 1/2022 del Giudice monocratico designato, accerti e dichiari la concorrente responsabilità del Responsabile p. t. dell'Area Servizi Istituzionali comunale, dottor ROSATI e, per l'effetto, lo condanni al pagamento, in favore del Comune di Tavullia della somma di euro 1.750, corrispondente al 35% dell'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dal comma 7 del citato art. 20 TUSP pari a euro 5.000, nei medesimi termini di cui al ricorso originario proposto nei confronti suoi e degli altri intimati, signori PAOLUCCI, MACCHINI, BERTUCCIOLI, BARONCIANI e FEDERICI, confermando per il resto la condanna a carico di costoro al pagamento, in favore del Comune di Tavullia del restante ammontare della sanzione pecuniaria in discorso ripartito come segue: PAOLUCCI euro 1.750; MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI euro 375, con condanna degli stessi anche al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio.

In subordine, per il caso di mancato accoglimento dei motivi di opposizione di cui ai sopra indicati punti A) e B), la Procura chiede che i signori PAOLUCCI, MACCHINI, BARONCIANI, BERUCCIOLI e FEDERICI, siano

condannati al pagamento, in favore del Comune di Tavullia della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 7 dell'art. 20 TUSP, nella misura edittale minima di euro 5.000, con la seguente ripartizione: PAOLUCCI euro 2.362,50; MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI, FEDERICI euro 659,375 ciascuno.

All'udienza di discussione il Pubblico Ministero ha ribadito quanto esposto nel ricorso in opposizione insistendo per l'accoglimento nei termini sopra precisati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'opposizione della Procura regionale al decreto n. 1/2022 del 4.1.2022 con cui il Giudice monocratico designato, in parziale accoglimento del ricorso della medesima Procura per l'applicazione - con il rito di cui agli artt.133 e segg. del c.g.c. - della sanzione pecuniaria prevista dal comma 7 dell'art. 20 del TUSP (decreto legislativo n. 175 del 2016) ha condannato i signori PAOLUCCI, MACCHINI, FEDERICI, BERTUCCOLI e BARONCIANI, nella qualità, rispettivamente, di Sindaco e di membri p.t. della Giunta comunale, al pagamento in favore del Comune di Tavullia della detta sanzione, nella misura di euro 1.750 la prima e di euro 375 (per ciascuno) gli altri; importi rideterminati, ex art. 134 comma 2° c.g.c. nella misura ridotta di euro 525 per PAOLUCCI e di euro 112,50 per ognuno degli altri.

L'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e segg. c.g.c. attiene specificamente alla mancata applicazione da parte del Giudice monocratico della sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 comma 7 del TUSP anche al dottor ROSATI.

In rito, questo Collegio rileva preliminarmente che l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta da parte dei signori PAOLUCCI, MACCHINI, BARONCIANI, BERTUCCIOLI e FEDERICI nei termini fissati dal decreto opposto determina l'improcedibilità dell'opposizione nei loro confronti, attesa la natura oblativa e la funzione deflattiva di tale pagamento.

Ancora in rito, ritiene questo Collegio che l'opposizione di cui agli artt. 135 e segg. del c.g.c. non determini l'apertura di un giudizio di impugnazione in senso tecnico, bensì unicamente la prosecuzione del medesimo giudizio - per applicazione della sanzione pecuniaria - già attivato ed incardinato dalla Procura istante con il deposito del ricorso ex art. 133 c.g.c. (in tal senso, ampiamente, Corte dei conti Sezione giurisdizionale Liguria n. 188 del 2021); l'opposizione, dunque, viene ad introdurre una fase eventuale ed ulteriore del medesimo procedimento giudiziario; una fase a cognizione piena (cfr. ancora Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Liguria n. 188 del 2021) nella quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul merito della pretesa (sanzionatoria) fatta valere dal Requirente con il ricorso originario, alla luce degli elementi probatori emersi nella fase precedente (a cognizione sommaria) e di quelli che eventualmente emergano nella fase successiva (a cognizione piena) ; in tal senso depone chiaramente la previsione dell'art. 136 del c.g.c., per il quale il Collegio, sentite le parti presenti, e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, *"procede ad eventuale ulteriore attività istruttoria, e definisce il giudizio con sentenza"*.

Conseguentemente, l'ambito di cognizione del Collegio in sede di opposizione rimane quello originariamente definito dal petitum e dalla causa petendi del ricorso introduttivo, con le precisazioni successivamente

operate dalle parti costituite.

Nel merito, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2015 (TUSP), rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", disciplina il regime ordinario di ricognizione e di (eventuale) razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalle amministrazioni pubbliche, prevedendo che queste debbano analizzare, a cadenza annuale, l'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette e, nell'eventualità in cui, l'analisi in discorso, dovesse evidenziare la ricorrenza di uno o più presupposti individuati nel secondo comma, attivarsi ulteriormente, predisponendo un apposito piano per la loro razionalizzazione.

Il 1° comma dell'art. 20 sancisce infatti che "*le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15*"; il 3° comma prevede che i provvedimenti in discorso debbano "*essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 e resi*

disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte

dei conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4".

Nel caso in cui gli esiti dell'attività ricognitiva abbiano reso necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate, la pubblica amministrazione interessata sarà tenuta, ulteriormente, ad approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche una relazione sull'attuazione dello stesso, evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendola alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del TUSP.

La cogenza degli obblighi sopra individuati è assicurata dal legislatore tramite la predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio: il comma 7 dell'art. 20 del TUSP, infatti, estende alla revisione ordinaria periodica delle partecipazioni pubbliche le misure di carattere civilistico previste con riferimento alla revisione straordinaria dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 24 del TUSP e contempla, con riferimento ai soli enti locali, una sanzione pecuniaria da applicarsi dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, facendo comunque espressamente salvo il danno eventualmente rilevato dalla medesima sezione in sede di giudizio di responsabilità amministrativo contabile: *"la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".*

Con riferimento alla individuazione dell'organo competente all'adozione

degli atti de quo negli enti locali, dopo qualche dubbio iniziale ogni incertezza è venuta meno a seguito delle Linee guida in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, per cui non sussiste più alcun dubbio sul fatto che la competenza in materia appartenga al consiglio comunale.

Da quanto precede emerge chiaramente che, per evitare l'applicazione delle sanzioni di cui al 7° art. 20 TUSP, all'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute direttamente o indirettamente dal Comune di Tavullia alla data del 31 dicembre 2018, il Consiglio comunale avrebbe dovuto adottare con propria delibera l'atto di ricognizione e razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie entro e non oltre il 31 dicembre 2019; le informazioni relative avrebbero dovuto, inoltre, essere trasmesse con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla legge n. 114 del 2014; la delibera di ricognizione e di eventuale razionalizzazione avrebbe dovuto, poi, essere resa tempestivamente disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del medesimo TUSP.

La Sezione regionale di controllo con la deliberazione n. 70/2021/VSG (*"Verifiche in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016. Mancata adozione del piano di revisione periodica entro i termini"*), ha per contro acclarato la mancata tempestiva adozione - ed il conseguente mancato invio alla medesima Sezione - della deliberazione consiliare in materia di ricognizione ordinaria delle

partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di

Tavullia (PU) alla data del 31 dicembre 2018, dando atto:

a) che non risultavano pervenute alla Sezione comunicazioni in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'adempimento in discorso;

b) che il provvedimento del consiglio comunale di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2018, non era stato approvato entro il 31 dicembre 2019, ma soltanto in data 10 febbraio 2021, successivamente a richiesta istruttoria della medesima Sezione.

Nessun dubbio può sussistere dunque in ordine alla omessa tempestiva trasmissione alla Sezione di controllo del provvedimento di ricognizione di cui trattasi e, per quanto qui rileva, in ordine alla mancata tempestiva adozione dello stesso entro il termine legislativamente previsto, cioè entro il 31.12.2019, essendo stato invece tale provvedimento adottato a distanza di oltre due anni dalla scadenza del predetto termine, con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 10.2.2021.

Come già evidenziato dalla Sezione di controllo e dalla Procura istante in ordine alle conseguenze della omessa o (ultra)tardiva adozione, da parte dell'organo competente, del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute e della sua trasmissione agli organi di controllo esterni indicati dalla norma, il termine da questa previsto è volto ad assicurare il monitoraggio annuale delle partecipazioni societarie in capo all'ente pubblico, ed è funzionale all'eventuale adozione del piano di razionalizzazione; non può pertanto dirsi conforme alla ratio legis l'emanazione di un provvedimento ricognitivo delle partecipazioni societarie che non segua la scansione annuale prevista dalla normativa in

applicazione, pregiudicando, non solo la conoscibilità della situazione di fatto, ma soprattutto la programmazione di eventuali iniziative di razionalizzazione conseguenti; dunque, anche a non voler ritenere perentorio il termine del 31 dicembre 2019, il vistoso ritardo nell'adozione della delibera di ricognizione non consente di affermare che l'attività ricognitiva periodicamente prevista sia stata nella sostanza comunque effettuata.

Venendo alla concreta individuazione dei soggetti ai quali riferire le condotte illegittime in discorso e, conseguentemente, applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 7 dell'art. 20 del TUSP, questo Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale che afferma la necessità di avere riguardo al regime delle competenze vigenti per gli enti locali (sul punto, cfr. ampiamente Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Liguria n. 188 del 2021), ferma restando ovviamente, anche per tali condotte (e per tali sanzioni) la piena operatività del principio di personalità (art. 3 legge n. 689 del 1981), potendo essere ritenuti responsabili della violazione e, conseguentemente, assoggettati a sanzione, unicamente i soggetti che la realizzarono con le proprie azioni o omissioni.

In questa prospettiva, conformemente a quanto già ritenuto dal Giudice monocratico, la condotta sanzionata deve certamente essere ascritta al Sindaco (PAOLUCCI) e ai membri della Giunta (MACCHINI, FEDERICI, BERTUCCIOLI e BARONCIANI) in considerazione della possibilità loro riconosciuta dallo Statuto comunale di attivarsi tempestivamente per far adottare nei termini di legge (cioè entro il 31.12.2019) la delibera di ricognizione delle partecipate comunali per il 2018: in ragione delle

rispettive cariche tutti costoro erano infatti - seppur con modalità differenti - titolati ad agire per far convocare un consiglio comunale che avesse all'ordine del giorno tale obbligatorio e (tendenzialmente) non procrastinabile atto.

Quanto invece alla posizione specifica del dottor ROSATI - l'unica in effetti rilevante ai fini del decidere sull'opposizione proposta dalla Procura, attesa l'improcedibilità della stessa nei confronti di PAOLUCCI, MACCHINI, FEDERICI, BERTUCCIOLI e BARONCIANI - questo Collegio rileva quanto segue:

Nella vicenda oggetto di causa, il dottor ROSATI, quale Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali, ha assunto la (e operato nella) posizione di responsabile del procedimento amministrativo di revisione ordinaria delle partecipate comunali, vale a dire dello specifico procedimento descritto nell'art. 20 del TUSPP, finalizzato:

- 1) alla tempestiva adozione da parte dell'organo competente dell'atto di ricognizione e, se del caso, di razionalizzazione delle partecipazioni (dirette e indirette) comunali;
- 2) alla tempestiva implementazione dei flussi informativi verso la banca dati delle pubbliche amministrazioni;
- 3) alla altrettanto tempestiva messa a disposizione degli atti relativi alla struttura dedicata del MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti ai fini delle attività di monitoraggio e di controllo.

Nella ridetta qualità di responsabile del procedimento, ultimata in tempi congrui l'istruttoria procedimentale di propria competenza, il dottor ROSATI non avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere, tra l'altro in modo del

tutto irrituale e soggettivamente indeterminato - non risultando per il documento da lui predisposto alcuna protocollazione, né in uscita dal suo ufficio, né in entrata presso altri uffici - la relazione tecnica per le determinazioni del caso all'organo cui queste competevano; il dottor ROSATI avrebbe dovuto, invece, adoperarsi ulteriormente, nel senso di curare, verificare ed eventualmente sollecitare l'organo competente - il consiglio comunale - ad adottare tempestivamente, recependo se del caso le risultanze della relazione tecnica da lui stesso predisposta, la delibera consiliare di ricognizione e razionalizzazione delle partecipate comunali.

Come giustamente rimarcato dalla Sezione regionale di controllo Marche nella delibera 70/2021/VSG, la relazione tecnica a firma del dottor ROSATI, per quanto tempestivamente predisposta, era priva di autonomo valore precettivo, trattandosi di un mero atto endoprocedimentale, preliminare e funzionale alla determinazione del consiglio comunale, in cui era destinata a confluire e ad essere assorbita, essendo il consiglio l'unico organo competente a pronunciarsi sulla revisione periodica delle partecipate e, dunque, sulla ricognizione e sulla razionalizzazione delle stesse.

È vero che il dottor ROSATI non era titolato ad esercitare poteri sostitutivi o di convocazione del consiglio comunale: ma è vero anche che un'attività sollecitatoria adeguata ben avrebbe potuto essere da lui svolta tramite una semplice comunicazione ai componenti degli organi comunali o ai loro vertici, rappresentandogli la necessità di provvedere quanto prima in merito alla revisione periodica delle partecipate, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Un dovere giuridico di attivazione in tal senso per il dottor ROSATI

discendeva già dalle norme dello Statuto comunale (art. 41 e 54) e dalle norme della legge generale sul procedimento amministrativo (artt. 2, 4, 5 e 6 legge n. 241 del 1990) univoche nel prevedere che il responsabile del procedimento amministrativo debba curare che questo si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito.

Le medesime norme gravano poi il responsabile del procedimento anche del compito di curare le attività di comunicazione, notificazione o pubblicazione successive all'adozione del provvedimento; su tale particolare aspetto insistono anche le previsioni normative di settore; per cui, se da un lato è vero che l'art. 20 comma 7 TUSP sanziona la mancata tempestiva adozione del provvedimento (e non anche le mancate comunicazioni dello stesso), dall'altro è anche vero che lo stesso articolo 20 impone, una volta adottato il provvedimento, che il procedimento prosegua e sia portato a termine adempiendo gli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione e comunicazione alla banca dati delle pubbliche amministrazioni, alla competente struttura del MEF e alla competente Sezione della Corte dei conti; e non è dubitabile che tali obblighi di comunicazione dovessero essere adempiuti dal responsabile del procedimento, cioè dal dottor ROSATI.

Non è dubbio che tali attività il dottor ROSATI non svolse; né è dubbio che tale inerzia cagionò il disguido interno - correttamente ammesso da tutti gli interessati nella memoria di comparsa - che ha determinato, alla fine, la mancata tempestiva adozione del provvedimento di cui al primo comma dell'art. 20 TUSP; vale a dire, esattamente l'esito che il legislatore voleva prevenire e scongiurare apprestando, anche in funzione di stimolo al puntuale adempimento degli obblighi di legge, il regime sanzionatorio di

cui si è detto in precedenza.

Anche il dottor ROSATI concorse, dunque, a realizzare la fattispecie sanzionata dal comma 7 dell'art. 20 TUSP cioè, la mancata tempestiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

In sostanza, la mancata tempestiva adozione da parte del consiglio comunale di Tavullia della delibera di revisione (rectius: di ricognizione ed eventuale razionalizzazione) delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dal Comune non può non essere ascritta al dottor ROSATI, e non può valere a suo discolpa la predisposizione da parte sua della relazione destinata verosimilmente a confluire nella delibera consiliare, non essendo quest'ultima intervenuta nei tempi previsti (o comunque in tempi consoni) e non essendosi costui adoperato in tal senso come avrebbe dovuto per la sua posizione di responsabile del procedimento.

Anzi, a ben vedere, rispetto all'evento finale (mancata adozione dell'atto di revisione e razionalizzazione delle partecipate comunali) l'apporto causale del dottor ROSATI appare anche maggiormente rilevante rispetto a quello degli altri concorrenti nella realizzazione della fattispecie sanzionata; a lui, quale responsabile del procedimento, competeva curare e assicurare il regolare e tempestivo svolgimento dell'iter procedimentale in tutte le sue fasi e in tutti i suoi passaggi, anche invitando e sollecitando l'organo competente a provvedere a quanto di sua spettanza; il dottor ROSATI, del resto, era l'unico appartenente alla struttura burocratica dell'ente e, in quanto tale, non poteva non essere maggiormente avvertito, rispetto al sindaco e ai componenti della giunta, dell'assoluta rilevanza delle attività imposte dal TUSP e dell'esigenza di rispettarne le relative scadenze.

Questo Collegio non ignora una recentissima presa di posizione del giudice contabile (Sezione giurisdizionale Campania, decreto n. 3 del 10 marzo 2022) nel senso che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 20 comma 7 TUSP, in applicazione del principio di legalità, sarebbe riferibile unicamente ai componenti del consiglio comunale e, dunque, non anche ai titolari delle strutture burocratiche dell'ente; ritiene, peraltro, tale impostazione non persuasiva dal momento che la norma richiamata non pone alcuna limitazione soggettiva all'applicazione della sanzione prevista, ricollegandola direttamente al fatto della mancata adozione del piano di revisione da parte dell'ente, senza ulteriori precisazioni; trattandosi di attività cui indubbiamente partecipano sia le strutture burocratiche comunali sia gli organi di indirizzo politico amministrativo, non è possibile sostenere, nel silenzio della legge, oltre la tipizzazione oggettiva delle condotte (pacifica) anche una tipizzazione soggettiva delle medesime, ritenendo che si sarebbe in presenza di condotte illegittime "proprie" solo di una particolare categoria di soggetti (i membri del consiglio comunale).

Si ritiene pertanto di dare continuità ad altro e più motivato orientamento che, anche alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), non ravvisa ostacoli di sorta acchè la sanzione di cui all'art. 20 comma 7 del TUSP venga irrogata, a fronte della mancata adozione del piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipate comunali, anche ai funzionari e ai dirigenti comunali che, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano concorso a determinare con il loro operato la mancata (tempestiva) adozione di tale atto (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Liguria n. 188 del 2021).

Non appare vano ricordare, d'altro canto, come già molti anni addietro il Consiglio di Stato evidenziasse rispondere la previsione di un responsabile del procedimento *“anche all'esigenza di evitare che le responsabilità dei pubblici funzionari sfumino nell'ambito dell'apparato o si nascondano dietro quelle delle autorità di vertice”*(Consiglio di Stato A.G. 17 febbraio 1987 n. 7: *“è proprio in forza di ciò che diviene possibile evitare i c.d. palleggiamenti di responsabilità che, in un numero eccessivo di occasioni, hanno reso addirittura impensabile la puntuale identificazione di colui al quale fosse da far risalire le responsabilità delle lungaggini che troppo frequentemente hanno ritardato l'adozione di provvedimenti o interventi dovuti”*).

Quanto all'elemento soggettivo delle condotte illegittime riferite al dottor ROSATI, questo Collegio concorda con la prospettazione attorea, ritenendole effettivamente connotate da colpa grave al pari di quelle degli altri soggetti con lui interessati dal ricorso originario; lo sforzo di diligenza richiestogli per evitare che venisse violata, nelle tempistiche, la normativa sulla revisione delle partecipate comunali era veramente minimo; grave è anche il fatto che la regolarizzazione della situazione illegittima abbia avuto luogo solo a distanza di tempo, unicamente a seguito dell'intervento della Sezione regionale di controllo.

Il dottor ROSATI deve pertanto essere ritenuto responsabile della mancata tempestiva adozione del provvedimento di cui all'art. 20 del TUSP da parte del Comune di Tavullia con riferimento alle società dallo stesso partecipate direttamente o indirettamente per l'esercizio 2018, insieme a PAOLUCCI, MACCHINI, BERTUCCIOLI, BARONCIANI e FEDERICI - che, peraltro, hanno già definito la propria posizione con il pagamento immediato in

misura ridotta - e deve dunque essere anche a lui applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 20 comma 7 del TUSP nella misura indicata dal Requirente già nel ricorso originario, salva la riduzione di cui al comma 3 dell'art. 134 c.g.c. per il caso di pagamento immediato.

Le spese del giudizio vanno poste a carico del dottor ROSATI e liquidate ai sensi degli artt. 31, comma 5, e 134 comma 2, ultimo periodo, del c.g.c. a cura della segreteria della sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

a) dichiara improcedibile l'opposizione per PAOLUCCI Francesca, MACCHINI Laura, FEDERICI Patrizio, BARONCIANI Mirko e BERTUCCIOLI Ottavio.

b) accoglie l'opposizione della Procura per quanto concerne il dottor ROSATI Bruno e per l'effetto lo condanna al pagamento di euro 1.750 (millesettecentocinquanta,00) in favore del Comune di Tavullia a titolo di sanzione ex art. 20 comma 7 del TUSP;

c) ridetermina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 2, c.g.c., nella misura ridotta di euro 525 (cinquecentoventicinque,00) la predetta sanzione nel caso di pagamento nel termine di cui al successivo punto e);

d) ai sensi degli artt. 31, comma 5 e 134, comma 2, ultimo periodo, c.g.c. pone a carico del dottor ROSATI le spese del giudizio di opposizione da liquidarsi a cura della segreteria della sezione con nota allegata alla presente sentenza;

e) assegna al dottor ROSATI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.g.c., il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della presente

sentenza per il versamento immediato dell'importo della sanzione in misura

ridotta in favore del Comune di Tavullia e per il pagamento delle spese del giudizio.

Così deciso ad Ancona nella camera di consiglio del 14 marzo 2022.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico De Nicolo

Luisa Motolese

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 9 aprile 2022

Il Preposto alla Direzione della Segreteria

dott.ssa Tiziana Camaioni

f.to digitalmente